


Cessione del quinto: la sentenza Lexitor non sposta i termini della decisione

 [iusletter.com/archivio/cessione-del-quinto-la-sentenza-lexitor-non-sposta-i-termini-della-decisione/](https://www.iusletter.com/archivio/cessione-del-quinto-la-sentenza-lexitor-non-sposta-i-termini-della-decisione/)

December 2, 2019

Sta destando vivo dibattito la “sentenza Lexitor”, emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata.



Con la sentenza citata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Trascorsi ormai due mesi dalla suddetta pronuncia, si affacciano ora nel nostro panorama giurisprudenziale le prime sentenze che, innestandosi nel vasto contenzioso già in essere, affrontano criticamente la portata della sentenza Lexitor e l'impatto che la medesima può assumere, non solo in ambito giudiziario, ma anche nell'ordinamento italiano.

Tra queste segnaliamo la recentissima sentenza n. 10489 pubblicata dal Tribunale di Napoli il 22 novembre scorso, nella quale si legge: “Con sentenza dell'11/9/2019 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto (ex art. 16 direttiva UE 2008/48, nonché ex art. 125 sexies TUB), include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito. Tuttavia tale sentenza interpreta la Direttiva UE 2008/48, non l'art. 125.2 Tub applicabile in questo caso, né l'art. 126 sexies Tub che è stato utilizzato per interpretare l'art. 125.2; non è stato dedotto che la direttiva UE 2008/48 sia self executing, e non ne è stata chiesta l'applicazione diretta, e del resto non risulta che lo fosse, tanto che è stato necessario l'intervento interpretativo della Corte di Giustizia; in ogni caso, salvo eccezioni che in questo caso non risultano ricorrere, una Direttiva non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati. Si può affermare che, alla luce della citata sentenza, la Repubblica Italiana abbia non correttamente trasposto nel diritto nazionale la Direttiva 2008/48 UE, ma tale situazione può dar luogo ad una responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione della Direttiva, che comunque non sarebbe direttamente applicabile nei rapporti tra privati. Quindi, la sentenza dell'11/9/2019 della Corte di Giustizia UE non sposta i termini della presente decisione.”

Il Tribunale di Napoli, a cui va riconosciuto il merito di aver affrontato tempestivamente e prima di molti altri il delicato tema, ha quindi ritenuto che la direttiva UE 2008/48, così come interpretata dalla sentenza Lexitor, non possa assumere efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), bensì solo nei rapporti tra lo Stato ed i suoi cittadini (c.d. efficacia verticale).

Sulla scorta della riassunta motivazione, il giudice partenopeo conclude per l'irrilevanza dei principi enunciati dalla sentenza Lexitor, al fine di decidere la controversia giudiziaria sottoposta al suo esame.

Sarà nostra cura monitorare i prossimi indirizzi giurisprudenziali, che certamente non tarderanno ad arrivare.

Tribunale di Napoli, 22 novembre 2019, n. 10489

Edoardo Natale – e.natale@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA